

Bruxelles, 2 maggio 2023
(OR. en)

8917/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0144(COD)**

**POLCOM 76
COEST 289
CODEC 756**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	2 maggio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 245 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 245 final.

All.: COM(2023) 245 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.5.2023
COM(2023) 245 final

2023/0144 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, in corso dal 24 febbraio 2022, continua ad avere profonde ripercussioni negative sulla capacità della Repubblica di Moldova ("Moldova") di commerciare con il resto del mondo, in particolare perché le esportazioni della Moldova dipendevano dal transito attraverso il territorio dell'Ucraina e dalle infrastrutture ucraine, che continuano ad essere in larga misura indisponibili. In questo difficile contesto, la Moldova ha chiesto all'UE di porre in essere le condizioni per consentire al paese di riorientare verso l'UE parte dei suoi scambi commerciali con il resto del mondo, così da approfondire ulteriormente le relazioni commerciali con l'UE e sostenere la propria economia. Tra le possibili misure figura l'aumento del grado di liberalizzazione del mercato mediante il regolamento (UE) 2022/1279 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2022, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'UE e la Repubblica di Moldova ("accordo di associazione")¹, che istituisce una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA). Tale regolamento è entrato in vigore il 23 luglio 2022 e resterà applicabile fino al 24 luglio 2023. Queste misure offrono flessibilità e certezza per i produttori della Moldova.

Dato il protrarsi dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina e delle ripercussioni in corso sulla Moldova, e in considerazione del fatto che alla Moldova è stato concesso lo status di paese candidato all'adesione all'UE nel giugno 2022, la Commissione propone un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che rinnoverà le suddette misure di liberalizzazione degli scambi per un periodo di un anno a decorrere dalla data di scadenza delle misure attualmente in vigore (ossia dal 25 luglio 2023). Le misure dovrebbero assumere la forma di una sospensione temporanea di tutte le tariffe ancora in vigore a norma del titolo V dell'accordo di associazione. La sospensione riguarda i prodotti ortofrutticoli soggetti al regime dei prezzi d'entrata e ai contingenti tariffari.

A norma dell'allegato XV-A dell'accordo di associazione, sono soggetti a contingenti tariffari sette prodotti agricoli della Moldova, vale a dire: pomodori, agli, uve da tavola, mele, ciliegie, prugne e succhi di uva. Per tutti questi prodotti è opportuno sospendere tutte le tariffe e il regime dei prezzi d'entrata per sostenere temporaneamente il riorientamento dell'esportazione di tali prodotti verso l'UE.

Queste misure temporanee ed eccezionali garantiranno che gli attuali flussi commerciali dalla Moldova verso l'Unione possano continuare, favorendo così l'economia della Moldova. Ciò è in linea con un obiettivo fondamentale dell'accordo di associazione, ossia stabilire condizioni volte a rafforzare le relazioni economiche e commerciali, muovendosi nella direzione della progressiva integrazione della Moldova nel mercato interno dell'UE, e contribuire al rafforzamento della democrazia e alla stabilità politica, economica e istituzionale nel paese.

¹ L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 240 del 30.8.2014, pag. 4), è stato firmato dalle parti il 27 giugno 2014. L'accordo di associazione, anche per quanto riguarda la zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), è applicato in via provvisoria dal 1° settembre 2014 ed è pienamente in vigore dal 1° luglio 2016 a seguito della ratifica da parte di tutti gli Stati membri dell'UE.

Le misure di liberalizzazione degli scambi previste dalla presente proposta di regolamento sono in linea con l'articolo 2 dell'accordo di associazione, che sancisce l'impegno al rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come pure alla lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori. Inoltre, in virtù dello stesso articolo, le parti si impegnano in particolare al rispetto dello Stato di diritto e della buona *governance*, alla lotta alla corruzione, alla criminalità, organizzata o di altro tipo, compresa quella di carattere transnazionale, e al terrorismo, oltre che a favore dei principi dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo effettivo. Le misure di liberalizzazione degli scambi richiederebbero di per sé, quale condizione preliminare, il rispetto di tali elementi essenziali e principi generali.

Le misure di liberalizzazione degli scambi delineate nella presente proposta mirano altresì a garantire, conformemente all'articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che la politica commerciale comune dell'Unione sia condotta in linea con i principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE).

Saranno applicate procedure di salvaguardia accelerate sulla base di un monitoraggio periodico che consenta l'eventuale ripristino dei dazi doganali.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Queste misure di liberalizzazione degli scambi sono coerenti con l'accordo e in particolare con il titolo V, che istituisce una DCFTA, a norma del quale le parti istituiranno progressivamente, nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni che decorre dall'entrata in vigore di tale accordo, una zona di libero scambio (articolo 143 dell'accordo).

Il regolamento (UE) 2022/1279 ha inoltre dato prova del forte impegno dell'UE a sostenere economicamente la Moldova facendo leva sul commercio internazionale nel contesto dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Il rinnovo delle misure di liberalizzazione degli scambi costituirebbe uno sviluppo logico di questa politica.

Nel 2022 la Moldova ha inoltre chiesto l'attivazione del riesame a norma dell'articolo 147 dell'accordo, al fine di valutare la possibilità di accelerare la soppressione dei dazi doganali tra la Moldova e l'UE e di estenderne la portata. Sono attualmente in corso discussioni a tal fine.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'UE ha fermamente condannato l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e ha adottato misure significative per sostenere la Moldova in questa situazione eccezionale, anche fornendo un maggiore sostegno umanitario e alle frontiere, assistenza macrofinanziaria e misure di agevolazione degli scambi in questo delicato momento. La Moldova ha inoltre ottenuto lo status di paese candidato all'adesione all'UE nel giugno 2022. Il regolamento proposto si collocherebbe pertanto nel rispetto dell'obbligo dell'UE, di cui all'articolo 21, paragrafo 3, TUE, di assicurare la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna, come pure dell'articolo 207, paragrafo 1, TFUE, il quale dispone che la politica commerciale comune debba essere condotta in linea con i principi e obiettivi dell'azione esterna dell'UE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della proposta è l'articolo 207, paragrafo 2, TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, la politica commerciale comune è definita quale competenza esclusiva dell'UE. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.

- **Proporzionalità**

La presente proposta è necessaria per attuare la politica commerciale comune e sostenere economicamente la Moldova nelle sue attuali difficoltà, anche nel settore degli scambi con l'UE.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta si basa sull'articolo 207, paragrafo 2, TFUE, e rientra nella politica commerciale comune dell'UE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Per garantire il mantenimento delle misure di liberalizzazione degli scambi per la Moldova dopo la scadenza del regolamento (UE) 2022/1279, fissata per il 24 luglio 2023, è importante che il regolamento entri in vigore il 25 luglio 2023. Tenuto conto di tale necessità e del conseguente carattere urgente della presente proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto per la misura in questione. Tuttavia le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo di associazione sono state oggetto di una valutazione d'impatto sulla sostenibilità commissionata dalla DG Commercio e pubblicata nel 2012, che ha contribuito al processo negoziale relativo alla DCFTA. Tale studio ha confermato che l'attuazione delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali avrebbe un impatto economico positivo per l'UE e per la Moldova.

In aggiunta, i flussi di importazioni a norma del regolamento (UE) 2022/1279 sono periodicamente monitorati e resi noti.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La misura non aumenta l'onere normativo per le imprese.

- **Diritti fondamentali**

Queste misure rispetterebbero i principi fondamentali sanciti nell'accordo di associazione. In particolare, il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali (articolo 2 dell'accordo di associazione).

Le misure sarebbero inoltre conformi alla Carta europea dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Secondo una stima basata sulle importazioni della Moldova dei prodotti in questione nel 2021, l'ultimo anno prima dell'introduzione di misure commerciali autonome, l'UE registrerà una perdita di entrate doganali pari a circa 0,3 milioni di EUR all'anno. L'impatto sulle risorse proprie dell'UE sarà pertanto molto limitato.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le informazioni online sull'evoluzione degli scambi bilaterali tra UE e Moldova sono disponibili sulle pagine web dedicate della Commissione europea (europa.com).

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

In considerazione della situazione di crisi in Moldova, quale conseguenza dell'invasione russa dell'Ucraina, il regolamento mira ad aumentare i flussi commerciali relativi a tutte le importazioni dalla Moldova sospendendo tutte le tariffe e i dazi all'importazione ancora applicati ai prodotti moldavi. Le misure di liberalizzazione degli scambi sarebbero concesse sotto forma di sospensione totale dei dazi all'importazione su tutti i prodotti.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova ("Moldova"), dall'altra³ ("accordo di associazione"), costituisce la base delle relazioni tra l'Unione e la Repubblica di Moldova. Conformemente alla decisione 2014/492/UE del Consiglio⁴, il titolo V dell'accordo di associazione, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, è stato applicato in via provvisoria dal 1° settembre 2014 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016 a seguito della ratifica da parte di tutti gli Stati membri.
- (2) L'accordo di associazione esprime il desiderio delle parti dell'accordo di associazione ("parti") di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa, al fine di agevolare e realizzare una graduale integrazione economica, nel rispetto dei diritti e degli obblighi che discendono dall'appartenenza delle parti all'Organizzazione mondiale del commercio.
- (3) L'articolo 143 dell'accordo di associazione prevede la progressiva istituzione di una zona di libero scambio tra le parti conformemente all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 ("GATT 1994"). A tal fine, l'articolo 147 dell'accordo di associazione prevede la progressiva soppressione dei dazi doganali conformemente alle tabelle ivi incluse e la possibilità di accelerare tale soppressione ed estenderne la portata.

² Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*) e decisione del Consiglio del

³ GU L 240 del 30.8.2014, pag. 4.

⁴ Decisione 2014/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, p. 1).

- (4) La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha avuto profonde ripercussioni negative sulla capacità della Moldova di commerciare con il resto del mondo, in particolare perché le esportazioni della Moldova dipendevano dal transito attraverso il territorio dell'Ucraina e dalle infrastrutture ucraine, che continuano ad essere in larga misura indisponibili. Per attenuare le ripercussioni negative sull'economia della Moldova è necessario accelerare lo sviluppo di relazioni economiche più strette tra l'Unione e la Repubblica di Moldova e fornire un sostegno rapido all'economia della Moldova in queste circostanze difficili. È pertanto necessario e opportuno continuare a stimolare i flussi commerciali e accordare concessioni sotto forma di misure di liberalizzazione degli scambi per tutti i prodotti, in linea con l'accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi tra l'Unione e la Moldova.
- (5) A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione deve assicurare la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna. A norma dell'articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la politica commerciale comune deve essere condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.
- (6) Il regolamento (UE) 2022/1279 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ scadrà il 24 luglio 2023.
- (7) Le misure di liberalizzazione degli scambi stabilite dal presente regolamento dovrebbero assumere la forma seguente: i) la sospensione dell'applicazione del regime dei prezzi d'entrata per i prodotti ortofrutticoli; e ii) la sospensione di tutti i contingenti tariffari e i dazi all'importazione. Mediante tali misure l'Unione approfondirà l'integrazione economica con la Moldova e fornirà un opportuno sostegno economico su base temporanea a favore della Moldova e degli operatori economici interessati.
- (8) Al fine di prevenire le frodi, il diritto alle misure commerciali stabilite dal presente regolamento dovrebbe essere subordinato al rispetto da parte della Moldova di tutte le condizioni pertinenti per l'ottenimento dei benefici a norma dell'accordo di associazione, comprese le norme relative all'origine dei prodotti in questione e le procedure correlate, come pure alla partecipazione della Moldova a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione, come previsto dall'accordo di associazione.
- (9) La Moldova dovrebbe astenersi dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto bellico. Nel caso in cui la Moldova non rispetti dette condizioni, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di sospendere temporaneamente la totalità o una parte delle misure commerciali stabilite dal presente regolamento.
- (10) L'articolo 2 dell'accordo di associazione dispone, tra l'altro, che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come pure la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori,

⁵ Regolamento (UE) 2022/1279 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2022, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 195 del 22.7.2022, pag. 6).

costituiscono elementi essenziali dell'accordo di associazione. A norma dello stesso articolo le parti si impegnano in particolare al rispetto dei seguenti principi generali: il rispetto dei principi dello Stato di diritto e della buona *governance*, la lotta alla corruzione, alla criminalità, organizzata o di altro tipo, compresa quella di carattere transnazionale, e al terrorismo, e il rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo effettivo. È opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente le misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento nel caso in cui la Moldova non rispetti gli elementi essenziali o i summenzionati principi generali dell'accordo di associazione.

- (11) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione che le consentano di sospendere temporaneamente le misure di liberalizzazione degli scambi di cui all'articolo 1 nei casi in cui le importazioni a norma del presente regolamento incidano negativamente sui produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.
- (12) Previa valutazione della Commissione, della durata di tre mesi, basata su un monitoraggio periodico dell'impatto del presente regolamento e avviata su iniziativa della Commissione o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, è necessario prevedere la possibilità di reintrodurre i dazi doganali altrimenti applicabili a norma dell'accordo di associazione per le importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sui mercati dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti.
- (13) La relazione annuale della Commissione sull'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito, che è parte integrante dell'accordo di associazione, dovrebbe includere una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure commerciali stabilite dal presente regolamento.
- (14) Considerata l'urgenza della questione relativa alla situazione causata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Misure di liberalizzazione degli scambi

Sono introdotte le seguenti misure di liberalizzazione degli scambi:

- a) tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell'allegato XV-A dell'accordo di associazione sono sospesi e i prodotti oggetto di tali contingenti sono ammessi all'importazione nell'Unione dalla Moldova senza alcun dazio doganale;

⁶ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- b) l'applicazione del regime dei prezzi d'entrata è sospesa per i prodotti ai quali esso si applica, come specificato nell'allegato XV-B dell'accordo di associazione. Non si applicano dazi doganali all'importazione di tali prodotti.

Articolo 2

Condizioni per il diritto alle misure di liberalizzazione degli scambi

Le misure di liberalizzazione degli scambi di cui all'articolo 1 sono soggette alle condizioni seguenti:

- a) il rispetto delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure previste dall'accordo di associazione;
- b) l'astensione da parte della Moldova dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto bellico; e
- c) il rispetto da parte della Moldova dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come pure la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori, il rispetto dei principi dello Stato di diritto e della buona *governance*, la lotta alla corruzione, alla criminalità, organizzata o di altro tipo, compresa quella di carattere transnazionale, e al terrorismo, e il rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo effettivo, secondo quanto disposto dagli articoli 2, 9 e 16 dell'accordo di associazione.

Articolo 3

Sospensione temporanea delle misure

- 1. La Commissione, qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto da parte della Moldova delle condizioni di cui all'articolo 2, può sospendere, mediante un atto di esecuzione, la totalità o una parte delle misure di liberalizzazione degli scambi previste nel presente regolamento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
- 2. Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere una qualsiasi delle misure di liberalizzazione degli scambi previste nel presente regolamento sulla base del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, lettera b), la Commissione, entro quattro mesi dalla richiesta, fornisce un parere motivato in cui indica se la presunta inosservanza da parte della Moldova è comprovata. Se conferma l'inosservanza, la Commissione avvia la procedura di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Salvaguardia accelerata

- 1. Qualora un prodotto originario della Moldova sia importato a condizioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può reintrodurre in qualsiasi momento i dazi doganali altrimenti applicabili a norma dell'accordo di associazione sulle importazioni di tale prodotto mediante l'adozione di un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

2. La Commissione monitora periodicamente l'impatto del presente regolamento, tenendo conto delle informazioni relative alle esportazioni, alle importazioni, ai prezzi sul mercato dell'Unione e alla produzione dell'Unione dei prodotti soggetti alle misure di liberalizzazione degli scambi di cui all'articolo 1, lettera a).

Ogni due mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione informa gli Stati membri in merito ai risultati del monitoraggio periodico.

3. La Commissione avvia una valutazione della situazione del mercato dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti al fine di reintrodurre i dazi doganali.

Tale valutazione è conclusa entro un termine non superiore a tre mesi:

- a) a seguito di una richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, corredata di sufficienti elementi di prova prima facie di cui tale Stato membro, a norma del paragrafo 5, può ragionevolmente disporre, a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1, o
 - b) di propria iniziativa, qualora alla Commissione appaia evidente che esistono sufficienti elementi di prova prima facie a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1.
4. Qualora, a seguito della valutazione, ritenga che il mercato dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti abbia subito ripercussioni negative e intenda reintrodurre i dazi doganali, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* annunciando la reintroduzione dei dazi doganali altrimenti applicabili a norma del paragrafo 1. L'avviso contiene una sintesi dei principali risultati della valutazione e fissa il termine entro il quale le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto. Tale termine non supera i dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.
5. Nel considerare l'eventualità di applicare misure a norma del paragrafo 1, la Commissione tiene conto, nell'ambito della valutazione, di tutti i pertinenti sviluppi del mercato, compreso l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti. Tale valutazione comprende fattori quali:
- a) il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni dalla Moldova del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi; e
 - b) l'effetto delle importazioni in questione sulla produzione e sui prezzi dell'Unione, tenendo conto nel contempo dello sviluppo delle importazioni da altre fonti.

Questo elenco non è esaustivo e possono essere presi in considerazione anche altri fattori pertinenti.

6. I dazi doganali altrimenti applicabili a norma dell'accordo di associazione possono essere reintrodotti per tutto il tempo necessario a contrastare le ripercussioni negative sul mercato dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti.
7. Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, la Commissione, dopo averne informato il comitato per le misure di salvaguardia

istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478⁷, può applicare le misure preventive necessarie senza seguire la procedura di cui al paragrafo 4.

Articolo 5

Procedura di comitato

1. Relativamente all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Relativamente all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 6

Valutazione dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi

La relazione annuale della Commissione sull'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito include una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento come pure, ove appropriato, una valutazione dell'impatto sociale di tali misure in Moldova e nell'Unione. Le informazioni sulle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), sono rese disponibili mensilmente sul sito web della Commissione.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il [25 luglio 2023].

Il presente regolamento si applica fino al [24 luglio 2024].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

⁷ Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ([GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16](#)).

⁸ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁹ Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE DI ATTI AVENTI
UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra.

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2023: EUR 21 590 300 000.

3. INCIDENZA FINANZIARIA

☐ La proposta non ha incidenza finanziaria

☒ La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate, con il seguente effetto:

Linea di bilancio	Entrate	Periodo: parte del 2023 - parte del 2024* (milioni di EUR al primo decimale)
Capitolo 12, articolo 120 ¹⁰	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	0,3
Totale		

* Periodo di un anno dall'entrata in vigore del regolamento.

I calcoli si basano sui volumi delle importazioni nel 2021 dei prodotti oggetto della proposta di regolamento superiori al contingente annuale in esenzione da dazio. Il 2021 è stato l'ultimo anno prima dell'introduzione di misure commerciali autonome.

Sulla base di tali calcoli, la perdita di entrate da risorse proprie tradizionali derivante dalla presente decisione è stimata a 0,366 milioni di EUR (importo lordo, compresi i costi di riscossione) x 0,75 = 0,274 milioni di EUR per il periodo in questione.

4. MISURE ANTIFRODE

Al fine di prevenire le frodi, il diritto alle misure commerciali stabilite dal regolamento proposto dovrebbe essere subordinato al rispetto da parte della Moldova di tutte le condizioni

¹⁰ Per le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.

pertinenti per l'ottenimento dei benefici a norma dell'accordo di associazione, comprese le norme relative all'origine dei prodotti in questione e le procedure correlate, come pure alla partecipazione della Moldova a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione, come previsto dall'accordo di associazione.